



Prefettura di Como
Ufficio territoriale del Governo

Como, 31 luglio 2017

Prot. n. 545/1/17/Area III/C.T.

Al Sig. Delegato Regionale per la Lombardia
dell'Associazione Difesa Consumatori
SOS Utenti
Viale Dante n. 28
23900 LECCO

OGGETTO: Esposto a carico del Giudice di Pace di Como, dott.ssa Barbara Capotosto e del Funzionario Amministrativo della Prefettura di Como, dott. Vito Roberto Garra. – Considerazioni.

Con riferimento all'esposto relativo all'oggetto, decisamente dissentendo da quanto in esso rappresentato e dai giudizi in esso espressi, si ritiene opportuno rassegnare le seguenti considerazioni.

La delicatissima funzione svolta dai funzionari della Prefettura di rappresentare in giudizio l'Amministrazione convenuta ai sensi della vigente normativa presenta alcuni aspetti di notevole rilevanza.

In primo luogo consente alla scrivente di rappresentare al giudice incaricato (prevalentemente i Giudici di Pace, ma sovente anche i Giudici del Tribunale) la propria posizione, come ufficio competente alla relativa trattazione, sui fatti di causa, presupposto di un provvedimento prefettizio già adottato o in corso di adozione, ovvero, come nel caso segnalato nell'esposto, in un verbale redatto per violazione del codice della strada dall'organo accertatore statale (Questura, Polizia Stradale – come nel caso in esame -, Carabinieri, Guardia di Finanza).

In proposito preme evidenziare come le continue modifiche legislative ed il susseguirsi di mutamenti interpretativi giurisprudenziali e ministeriali rendono complesso il compito dei funzionari che rappresentano in giudizio l'amministrazione, i quali sono chiamati ad esprimere la posizione dell'Amministrazione coerente con l'interpretazione della norma da correlare alle peculiarità dei singoli casi concreti, al fine di addivenire ad una equilibrata definizione della causa.

In tale ottica, il funzionario delegato a stare in giudizio svolge l'imprescindibile e delicato compito di fornire al giudice il necessario supporto per una decisione che si attagli il più possibile al

contenuto del testo legislativo, la cui violazione si è concretizzata nell'atto oggetto dell'opposizione. A dire il vero la funzione di supporto all'attività del giudice dovrebbe essere tenuta da tutte le parti processuali, ricorrente compreso, proprio al fine di favorire una serena composizione della vicenda processuale da parte del Giudice adito.

Nel procedimento da cui è scaturito l'esposto si è peraltro verificato che l'atto oggetto di opposizione non era nella diretta ed immediata disponibilità della Prefettura, trattandosi di verbale redatto dalla locale Sezione della Polizia Stradale; inoltre, attesa la brevità del termine concesso dal giudice per l'espletamento dell'udienza preliminare, non è stato possibile neanche provvedere al deposito di esso e delle controdeduzioni dell'organo accertatore entro la data fissata per tale udienza. Conseguentemente, il funzionario incaricato della trattazione, nell'evidenziare l'impossibilità di depositare l'atto opposto e le deduzioni dell'organo accertatore e richiamando il testo della norma la cui violazione veniva ascritta al ricorrente, chiedeva al giudice di poter rimandare la trattazione della causa all'udienza ordinaria di discussione.

Lo stesso Giudice, non ravvisando la sussistenza dei requisiti di legge per concedere la sospensione dell'atto opposto, anche per la particolare gravità della violazione contestata (dalla cui commissione la norma fa conseguire, accanto ad una sanzione amministrativa pecuniaria – la sanzione principale –, ben due sanzioni amministrative accessorie, una relativa alla patente di guida del conducente – in particolare, la sospensione della patente da 15 a 30 giorni –, l'altra relativa al veicolo con il quale la violazione sarebbe stata commessa – in particolare, la sospensione della carta di circolazione da uno a due mesi), inizialmente non sospendeva l'efficacia di esso.

Si ritiene doveroso rappresentare che il particolare tecnicismo della norma sanzionatoria applicata dalla Polizia Stradale, relativa alla circolazione dei veicoli eccezionali, avrebbe impedito a chiunque si fosse trovato dinnanzi alla medesima fattispecie di prendere posizione nell'uno o nell'altro senso, in assenza della trasmissione degli atti da parte dell'organo accertatore e della redazione delle relative motivate controdeduzioni.

La breve esposizione in generale degli adempimenti rimessi ai funzionari prefettizi nei procedimenti di cui al d.lgs. 151/2011 (già legge 689/81), e, in particolare, di quanto occorso durante il procedimento di cui all'esposto, consentono di evidenziare l'assoluta correttezza sia processuale che sostanziale del comportamento tenuto dal funzionario incaricato, della cui esperienza e professionalità non è possibile in alcun modo dubitare, e comunque assolutamente rispettoso sia del ruolo del giudice, nei cui confronti non si è mancato di fornire il necessario supporto, sia nei confronti del ricorrente, che, sebbene non si sia mai visto riconoscere – almeno dalla scrivente – alcuna ragione sotto un profilo giuridico, è sempre stato rispettato, sia formalmente – ossia dal punto di vista processuale – che sostanzialmente – ossia sotto il profilo umano –.

Con l'occasione, preme ancora una volta sottolineare che in generale il comportamento di tutti i funzionari prefettizi chiamati a ricoprire un ruolo così delicato si è sempre ispirato al massimo rispetto dei ruoli sia dell'organo giudicante che della parte ricorrente, ritenendosi destituito di ogni fondamento logico e giuridico il contenuto dell'esposto, tra l'altro gravemente lesivo dell'immagine e dell'onorabilità dell'istituzione prefettizia.

R

IL PREFETTO
(Bruno Corda)

